

REGOLE ELETTORALI PER CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE E CONSIGLI SEZIONALI

Art. 1 – Commissione elettorale

La commissione elettorale è presentata durante l'ultimo Consiglio Direttivo prima delle elezioni.

La commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e uno supplente, nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.

È auspicabile che i membri della Commissione Elettorale per motivi organizzativi, appartengano alla Sezione di Verona.

La Commissione elettorale provvede alla ricezione delle candidature e alla stesura della lista dei candidati alla carica di componenti del Consiglio direttivo Regionale e Sezionali.

La Commissione Elettorale provvederà ad approntare specifica modulistica per la presentazione delle candidature e le schede elettorali per le votazioni del Consiglio direttivo Regionale e dei Consigli Sezionali. Tutta la modulistica sarà fornita alle Sezioni per la messa a disposizione dei Soci.

Art. 2 – Lista elettorale

La lista elettorale potrà contenere da un minimo di 10 a un massimo di 20 candidati per il Consiglio direttivo Regionale, e da un minimo di 5 a un massimo di 10 candidati per il Consiglio direttivo Sezionale.

Qualora il numero dei candidati superi quello consentito, hanno la priorità i consiglieri uscenti, se non in contrasto con le indicazioni statutarie, e successivamente gli altri candidati in ordine di presentazione della domanda.

Le candidature per il Consiglio direttivo Regionale e per il Consiglio direttivo Sezionale sono ammesse solo se presentate, per iscritto, alla Commissione elettorale tramite le Sezioni di appartenenza. L'opportuna modulistica sarà completata con un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, se in possesso del candidato, per facilitare i contatti.

I candidati devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea.

In difetto dei requisiti formali previsti dallo statuto o dal presente regolamento, il candidato può regolarizzare la propria candidatura entro 5 giorni, decorrenti dalla comunicazione (tramite email o telefonata della Segreteria regionale dell'Organizzazione) con la quale gli viene notificata la mancata ammissibilità. Detta comunicazione deve essere eseguita entro 3 giorni dal ricevimento della candidatura.

Art. 3 – Voto

Il voto è segreto e si esprime tramite scheda elettorale.

Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico i nomi dei candidati per il Consiglio direttivo Regionale o Sezionale.

Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell'Organizzazione e la firma di un componente della Commissione elettorale.

Sono considerate nulle le schede che:

- a. portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili;
- b. riportano un numero di preferenze maggiore di tre come previsto dal presente regolamento elettorale;
- c. essere fotocopie della scheda elettorale originale.

In considerazione delle possibili difficoltà di raggiungere la sede elettorale da parte di molti Associati, è consentito esprimere il voto con la consegna in busta chiusa della scheda elettorale ad altro Socio. Detta busta dovrà essere siglata dal Votante e dal Socio ricevente, mantenuta chiusa e inserita nell'urna elettorale.

Ogni Sezione si adopererà a trovare quattro membri per la composizione del Seggio e a comunicarlo alla Commissione Elettorale.

Deve essere approntata la cabina elettorale, o, in alternativa, un qualsiasi altro accorgimento idoneo a garantire la libertà e la segretezza del voto. Deve anche essere predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.

Le votazioni si svolgono presso le sedi delle varie Sezioni, o in un qualsiasi altro sito noto e facilmente raggiungibile, nei giorni e agli orari indicati nell'avviso emanato dalla Commissione elettorale. L'avviso deve contenere inoltre la lista dei candidati votabili.

La Commissione elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto. Almeno due componenti del Seggio debbono essere sempre presenti alle operazioni elettorali.

Ogni votante, dopo essere stato identificato e rinvenuto tra gli iscritti aventi diritto di voto (art. 7 dello statuto), riceve la scheda elettorale, quindi esprime la propria preferenza tracciando un segno in corrispondenza dei nomi dei candidati (massimo tre preferenze).

Non si può votare per l'elezione del Consiglio direttivo Regionale o Sezionale tramite delega.

La scheda, debitamente ripiegata, sarà quindi depositata all'interno dell'urna.

In considerazione delle possibili difficoltà di raggiungere la sede elettorale da parte di molti Associati, è consentito esprimere il voto con la consegna in busta chiusa della scheda elettorale ad altro Socio. Detta busta dovrà essere siglata dal Votante e dal Socio ricevente, mantenuta chiusa e inserita nell'urna elettorale.

Il presidente della Commissione elettorale al termine delle votazioni e dopo aver ricevuto le urne di tutte le Sezioni, procede allo scrutinio pubblico con l'ausilio del segretario e di almeno un altro componente della Commissione elettorale, che svolgono le funzioni di scrutatori.

Lo spoglio inizierà aprendo tutte le buste sigillate e solo in seguito si procederà al conteggio dei voti.

Il segretario della Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.

Al termine dello scrutinio risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità, ha priorità il più anziano di età associativa.

Le contestazioni circa la validità dei voti o per qualunque altra questione che dovesse sorgere nel corso dello scrutinio sono decise immediatamente dalla Commissione elettorale a maggioranza dei suoi componenti. Delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale comunica il risultato delle stesse, i nominativi dei componenti il nuovo Consiglio direttivo Regionale e i diversi Consigli di Sezione saranno pubblicati sul sito dell'Organizzazione e stampati sulla prima pubblicazione utile del periodico "SOTTOVOCE".

Si comunica che il presente regolamento elettorale e le successive comunicazioni saranno fornite alle Sezioni e pubblicate sul sito dell'Associazione www.aoionlus.it.

Il Presidente dell'Organizzazione o della Sezione è votato dal nuovo Consiglio direttivo Regionale o Sezionali tra i suoi membri.

Il nuovo Presidente convoca e presiede la prima seduta del Consiglio direttivo Regionale o Sezionali.